

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2016-1388 del 10/05/2016   |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA DI VEZZANO SUL CROSTOLO |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2016-1406 del 09/05/2016  |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA  |
| Dirigente adottante         | VALENTINA BELTRAME  |

Questo giorno dieci MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.1573/2016

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "BOSCH REXROTH OIL CONTROL Spa – Vezzano Sul Crostolo.**

### **LA DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**BOSCH REXROTH OIL CONTROL Spa**" avente sede legale in Comune di **Milano – Via M.A. Colonna n.35** – Provincia di Milano, concernente l'impianto per l'attività di produzione e commercializzazione di valvole ed elettrovalvole oleodinamiche ubicato in Comune di **Vezzano Sul Crostolo – Via Artigianale Sedrio n.12-12/A** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti della Provincia con prot.n.**38504** dell'**8/7/2015**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- conferma dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D. L.gs. 152/06;
- conferma della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Vezzano sul Crostolo prot. n. 4031 del 05/05/2016, acquisito agli atti con prot. PGRE/2016/4757 del 06/05/2016, in merito allo scarico dei reflui in pubblica fognatura;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**BOSCH REXROTH OIL CONTROL Spa**" ubicato nel Comune di **Vezzano Sul Crostolo – Via Artigianale Sedrio n.12-12/A**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale  |
|--------------------------------|--|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06. |

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale  |
|--------------------------------|--|
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06. |
| Rumore                         | Comunicazione relativa all'impatto acustico.   |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con prot.n.68836/323/2014 del 22/12/2014;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

**- Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

**- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale   |
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta "**BOSCH REXROTH OIL CONTROL Spa**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Vezzano Sul Crostolo – Via Artigianale Sedrio n.12-12/A** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di produzione e commercializzazione di valvole ed elettrovalvole oleodinamiche con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

| Punto Emissione | Provenienza  | Portata (Nmc/h)  | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti   | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--|--|-------------|--------------|--|-------------------------|------|
| E1              | N.4 TORNII + N.3 LAPPATRICI AD OLIO  | 6500   | 10          | 16           | Materiale Particellare/Nebbie oleose   | < 10                    |      |
| E2              | N.9 CNC + N.4 LAVATRICI A DETERGENTE ALCALINO  | 16100  | 10          | 20           | Materiale Particellare/Nebbie oleose<br>Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O)        | < 10<br>< 5             |      |
| E3              | N.9 CNC + N.3 LAVATRICI A DETERGENTE ALCALINO + N.1 LAVATRICE A SOLVENTE (LAVAGGIO DURR) | 12700  | 10          | 20           | Materiale Particellare/Nebbie oleose<br>Sostanze alcaline (Na <sub>2</sub> O)<br>SOV | < 10<br>< 5<br>< 20     |      |
| E4              | N.13 BANCHI COLLAUDO + N.4 ISOLE   | 17800  | 10          | 16           | Materiale Particellare/Nebbie oleose   | < 10                    |      |
| E5-E6           | GENERATORE DI CALORE   | Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.  |             |              |  |                         |      |
| E7              | LINEA BUFFER   | 4600   | 9           | 16           | Materiale Particellare/Nebbie oleose   | < 10                    |      |
| E8              | RICAMBIO ARIA MOTORI COLLAUDO  | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. |             |              |  |                         |      |

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare/nebbie oleose, delle sostanze alcaline e delle Sostanze Organiche Volatili devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 – 2 – 3 – 4 - 7.

- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.38504 dell'8/7/2015;
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

- La richiesta di autorizzazione si riferisce all'installazione di n. 2 sistemi di addolcimento delle acque. Lo scarico derivante dagli addolcitori si andrà ad aggiungere alla rete che convoglia in pubblica fognatura i reflui domestici provenienti dai servizi.
- L'acqua prelevata, viene addolcita e mandata alle macchine ad emulsione a controllo numerico (l'emulsione verrà poi smaltita come rifiuto).
- Lo scarico che si genera è relativo al lavaggio delle resine dell'addolcitore. L'operazione consiste in un lavaggio con acqua fresca che assicura l'eliminazione totale di tutti i cloruri dal letto della resina, che risulta così predisposto al ritorno al servizio.

**Prescrizioni**

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 1, punto 5 della DGR n. 1053 del 09/06/2003 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale di IRETI addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e altri materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs 152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

La Ditta conferma la valutazione di impatto acustico precedentemente presentata, firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risultano rispettati i valori limite assoluti di immissione e i valori differenziali di immissione, pertanto l'attività risulta compatibile sotto il profilo acustico.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**